

*Reggio Emilia, 16 MAG, 2013*

Al Presidente del Collegio dei Geometri  
e Geometri Laureati di Reggio Emilia  
**collegio.reggioemilia@geopec.it**

Al Presidente dell'Ordine degli  
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti,  
Conservatori di Reggio Emilia  
**oappc.reggioemilia@archiworldpec.it**

Prot. n° 2584

Al Presidente dell'Ordine Ingegneri di  
Reggio Emilia  
**ordine.reggioemilia@ingpec.it**

Al Presidente dell'Ordine dei Dottori  
Agronomi e Dottori Forestali di Reggio  
Emilia  
**segreteria@agronomiforestali-rer.it**

Al Presidente del Collegio dei Periti  
Agrari e dei Periti Agrari Laureati di  
Reggio Emilia  
**collegio.reggioemilia@pec.peritiagrari.  
it**

**Oggetto:** *Denunce Docfa relative ad unità immobiliari per le quali è stato richiesto il riconoscimento del requisito di ruralità.*

Nell'ambito dello svolgimento dell'attività di verifica e accertamento delle denunce Docfa, condotta ai sensi dell'art. 1 comma 3 D.M. n. 701/1994, in merito alle unità immobiliari per le quali è stato richiesto il riconoscimento del requisito di ruralità, sono state riscontrate alcune inesattezze o carenze documentali nell'autocertificazione al riguardo allegata.

In particolare, quanto rilevato circa la compilazione degli allegati ("Allegato B" fabbricati rurali a destinazione abitativa ed "Allegato C" fabbricati rurali strumentali ad uso non abitativo) ha restituito, nella percentuale del 10-15% circa, le seguenti fattispecie di errori:

- Assenza della stessa autocertificazione per la quale in relazione tecnica del Docfa si assicura la successiva presentazione;
- Mancanza di dati ed elementi essenziali per il riconoscimento del dichiarante (mancanza di firma, di carta d'identità, partita iva per le persone giuridiche...);
- Dichiarazione effettuata da soggetto non avente titolo;
- Mancata identificazione degli immobili oggetto delle autocertificazioni (non dichiarazione del foglio – mappale – subalterno);
- Mancata indicazione delle particelle di terreno a cui il fabbricato è asservito;

Al fine di evitare inutili e gravose ripercussioni a carico dei proprietari, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista fiscale, nonché nello spirito di una fattiva e costruttiva collaborazione, si comunica a codesti Ordini Professionali, che lo scrivente Ufficio nelle more dell'accertamento e della relativa notifica che dovrà effettuare, è disponibile a valutare tutte le istanze in autotutela che vorranno integrare o rettificare le precedenti autodichiarazioni (in questo caso essendo l'errore del dichiarante necessita la marca da bollo).

Onde consentire a quest'Ufficio una facile e rapida archiviazione delle istanze di autotutela presentate, si chiede di evidenziare in modo chiaro sul frontespizio delle istanze stesse il protocollo e l'anno del Docfa a cui fanno riferimento.

In caso di situazioni di difficile valutazione in merito alla correttezza dell'autodichiarazione, è possibile che tecnici di quest'Ufficio contattino per le vie brevi i tecnici professionisti al fine chiarire ogni dubbio.

Inoltre, nelle giornate di martedì e giovedì presso gli sportelli adibiti all'assistenza tecnica, il personale sarà a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento.

Si comunica infine che con accertamento avvenuto, ovvero decorso il periodo intercorrente fra denuncia di accatastamento o variazione ed accertamento, occorre fare riferimento alla Circolare n. 2/2012 che prevede, ai fini del riconoscimento dei requisiti di ruralità per gli immobili già accatastati, la presentazione del Docfa semplificato per le categorie D e l'allegato 1 per le categorie ordinarie.

In ultimo si precisa che detto controllo delle autocertificazioni è, in questa fase, solo di tipo formale, ovvero di completezza di dati e informazioni. Successivamente, come previsto dalla Direzione Centrale Catasto e Cartografia, dovrà essere effettuato un controllo di merito, ovvero di veridicità delle dichiarazioni rese.

IL DIRETTORE  
Cristina Di Geronimo  
